



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923

[www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 37 del 26/02/2014

**Oggetto:** RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA RISCOUTERE A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE, SANZIONE PECUNIARIA PER SANATORIA ILLECITI EDILIZI E/O RITARDATO PAGAMENTO ONERI COSTRUZIONE (D.P.R. N. 380/2001) E L.R. N. 23/85

L'anno 2014 addì 26 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze alle ore 12.00.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
GARAU GIUSEPPE	Sindaco	Si
MELIS ERCOLE	Vice Sindaco	Si
ATZORI RENATO	Assessore	Si
CADDEO ANDREA	Assessore	Si
IBBA SIMONA	Assessore	Si
PINNA VALENTINA	Assessore	Si
PISU RAIMONDO	Assessore	Si

Assiste all'adunanza la Dr.ssa URRAZZA Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale.  
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. GARAU GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Oggetto: RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA RISCOUTERE A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE, SANZIONE PECUNIARIA PER SANATORIA ILLECITI EDILIZI E/O RITARDATO PAGAMENTO ONERI COSTRUZIONE (D.P.R. N. 380/2001) E L.R. N. 23/85

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione C.C. n. 42 del 25/05/1979 - ha disciplinato la materia relativa alla rateizzazione dei contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione previsti dalla L. n. 10/77;
- che detta regolamentazione nella prassi è risultata non adeguata per la parte in cui si ammette la dilazione degli oneri di urbanizzazione, sovente di importi modesti, al 4° e 5° anno dalla data del rilascio del titolo edilizio;
- che detta regolamentazione non disciplina tutti gli altri aspetti collegati al pagamento dilazionato tenuto conto delle variazioni normative e i pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti in questo ampio lasso tempo;
- che nessuna altra regolamentazione comunale risulta approvata relativamente alla rateizzazione delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34 c. 2, 36, 37, 38, 42 D.P.R. n. 380/2001 suscettibili di essere di elevata entità, in conformità della normativa vigente in materia di riscossione delle sanzioni amministrative L. 689/91.
- che la mancata regolamentazione comporta l'analisi e la determinazione delle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative in ambito urbanistico edilizio per ogni specifico caso, costringendo l'organo comunale competente a deliberare su ogni eventuale elemento di criticità procedimentale non specificatamente indicato dalla norma e/o non chiaramente definito, con evidente aggravamento dei procedimenti medesimi sia per l'allungamento dei tempi sia per la non agevole applicazione della sanzione;

Considerato che:

- il Comune, nei casi previsti dalla norma, può avvalersi della facoltà, di disciplinare le modalità di riscossione delle sanzioni adattandola alla situazione locale, tenendo conto delle possibilità economiche del soggetto obbligato e delle attuali condizioni economiche locali e generali in conformità delle norme soprarichiamate;
- che la rateizzazione è un modalità usuale per assolvere all'obbligazione di pagamento di somme elevate, in quanto economicamente più sostenibili per il soggetto debitore e tale da agevolare il rapporto Istituzione-Cittadino;
- che i proventi derivanti dalle sanzioni, costituiscono entrate particolari, aggiuntive rispetto ai correnti flussi finanziari derivanti dall'attività edilizia, costituenti i riferimenti principali utilizzati per la programmazione delle opere pubbliche comunali;

Ritenuto

- che per la dilazione delle somme dovute attraverso la rateizzazione sia opportuno applicare l'interesse legale vigente al momento della determinazione del piano di ammortamento dell'importo dovuto a titolo di compensazione dell'inflazione corrente;
- che a garanzia del pagamento della somma residua debba essere stipulata apposita polizza fidejussoria o bancaria che agevoli la riscossione delle somme in conformità di un apposito schema approvato;
- che sia opportuno fissare un importo minimo non rateizzabile di € 2.000,00;
- che sia opportuno altresì fissare l'importo minimo della rata pari a € 1000,00;
- che sia opportuno fissare il numero e l'importo minimo delle rate da applicare a predeterminati scaglioni delle somme dovute a titolo di sanzione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Tecnico.

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 689 del 24/11/1981;

VISTA la L.R. n. 23 del 11/10/1985 e s. m. e i.

Su proposta del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi;

## DELIBERA

per i motivi riportati in premessa e qui interamente richiamati:

Delibera di Giunta Comunale  
[www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

## 1) DI STABILIRE LE SEGUENTI MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DA RISCOUTERE A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE (Art. 16 e 19 D.P.R. n. 380/2001) E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI come segue:

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E D.I.A. ONEROSA ( Art. 16 e 19 D.P.R. n. 380/2001)				
1	2	3	4	5
QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE art. 16 c. 2 art. 19 c. 1 art. 19 c. 2 (attività non produttive) E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	Prima del rilascio della concessione ovvero Prima della data di presentazione della D.I.A. Intero importo dovuto se <= € 2000,00	Entro il 1° anno dalla data di rilascio della concessione ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. (50%)(1)	Entro il 2° anno dalla data di rilascio della concessione ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. (50% SALDO)(2)	
QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AGLI ONERI SUL COSTO DI COSTRUZIONE art. 16 c. 3 art. 19 c. 2		Entro il 1° anno dalla data di rilascio della concessione ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. (30%)	Entro il 2° anno dalla data di rilascio della concessione ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. (30%)	Entro il 3° anno dalla data di rilascio della concessione ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. (40% SALDO)

### NOTE:

(1) 50 % (Importo complessivo oneri dovuti (col. 1) meno importo già pagato (col. 2);

(1) 50 % (SALDO) (Importo complessivo oneri dovuti (col. 1) meno importo già pagato (col. 2 e 3);

Qualora i lavori siano ultimati prima dei tre anni, con la comunicazione di fine lavori devono essere versati tutti gli oneri ancora dovuti a saldo;

Qualora il totale dovuto A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE per il rilascio della concessione edilizia o D.I.A. sia superiore a €. 2.000,00 (duemila) l'interessato potrà richiedere, con apposita istanza scritta, la rateizzazione dell'importo residuo.

La rateizzazione è concessa previa presentazione di apposita Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con garanzia a prima richiesta, o garanzia a semplice richiesta o garanzia automatica, del pagamento degli importi indicati in apposito piano di rateizzazione dei pagamenti dovuti comprensivi degli interessi legali correnti per il periodo corrispondente.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, dovrà avere validità fino a 48 mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia ovvero dalla data di presentazione della D.I.A e comunque rimarrà efficace fino a che non sia svincolata mediante il benestare dell'Amministrazione Comunale mediante restituzione dell'originale di polizza con annotazione di svincolo;

dovrà recare altresì le seguenti prescrizioni:

- qualora il concessionario non ottemperasse od ottemperasse in parte agli obblighi stabiliti, la compagnia fidejussoria o la banca dovrà garantire l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata e consentire al Comune di ottenere, senza che essa stessa goda del beneficio della preventiva escussione del contraente, il pagamento degli importi dovuti a semplice richiesta;

L'Ufficio Comunale competente svincolerà le polizze prodotte a garanzia delle restanti rate relative agli ONERI DI COSTRUZIONE, all'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito delle relative quietanze avvertendo che il mancato versamento delle somme alle scadenze così precisate darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 D.P.R. n. 380/2001 e precisamente:

a)- l'aumento del contributo in misura pari ai 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b)- l'aumento del contributo in misura pari ai 20% quando, superato il termine dei centoventi giorni, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;



c)- l'aumento del contributo in misura pari ai 40% quando, superato il termine dei centottanta giorni il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

-Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al 2° comma dell'art. 42 -D.P.R. n. 380/2001 si applicano al ritardo nei pagamenti delle singole rate.

-Decorso inutilmente il termine dei duecentoquaranta giorni il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito residuo mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43;

-Prima dell'attivazione del procedimento della riscossione coattiva di cui sopra, il Comune esperisce formale richiesta alla compagnia fidejubente o la banca che dovrà garantire l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata e consentire al Comune di ottenere, senza che essa stessa goda del beneficio della preventiva escussione del contraente, il pagamento degli importi dovuti a semplice richiesta;

## 2) DI STABILIRE LE SEGUENTI MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DA RISCOUTERE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Art. 33, 34 c. 2, 36, 37, 38 D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 23/1983 PER OPERE ABUSIVE E INFRAZIONI EDILIZIE

il pagamento dell'importo, quantificato con ingiunzione di pagamento, deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo, fatte salve le rateizzazioni eventualmente concesse nei termini indicati nel seguente prospetto:

IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI SANZIONE DA RATEIZZARE	DURATA RATEIZZAZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA RATA	TIPO RATA	RATE MASSIMO
Scaglioni in euro	ANNI	EURO	POSTICIPATA	N.
da a				
2.001 ÷ 6.000	1,5	500,00	SEMESTRALE	3
6.001 ÷ 12.000	2,0	1500,00	SEMESTRALE	4
12.001 ÷ 18.000	2,5	3000,00	SEMESTRALE	5
18.001 ÷ 30.000	3,0	4000,00	SEMESTRALE	6
30.001 ÷ 100.000	3,5	6000,00	SEMESTRALE	7
100.001 ÷ 200.000	4,5	15.000,00	SEMESTRALE	9
>200.000	6,0	25.000,00	SEMESTRALE	12

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista da piano di rateizzazione, anche di una sola rata, comporterà la riscossione dell'intero ammontare della sanzione residua, in conto capitale escluso interessi, mediante escussione della fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero la riscossione coattiva a mezzo ruolo;

La rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 codice civile per l'intero ammontare della sanzione residua maggiorata degli interessi legali per importi superiori a euro 2.000,00 (duemila,00);

3) **Di dare atto** che le presenti disposizioni, entreranno in vigore contestualmente all'esecutività del presente atto, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA RISCOUTERE A TITOLO DI ONERI DI COSTRUZIONE, SANZIONE PECUNIARIA PER SANATORIA ILLECITI EDILIZI E/O RITARDATO PAGAMENTO ONERI COSTRUZIONE (D.P.R. N. 380/2001) E L.R. N. 23/85**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2014

Il Responsabile del Settore  
Ing. Pierpaolo Corrias

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to GARAU GIUSEPPE

Il Segretario Comunale  
F.to URRAZZA Giovanna

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 03/03/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/03/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to URRAZZA Giovanna

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **26/02/2014**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale  
URRAZZA Giovanna